

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13864

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito a Roma in data 30 ottobre 2015 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che l'INFN e la Comisión Nacional de Energía Atómica della Repubblica Argentina cooperano da tempo allo sviluppo e alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel quadro dell'Accordo intergovernativo in vigore tra i rispettivi Paesi;
- ravvisata la volontà dei due Istituti di ampliare la cooperazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni e personale e allo svolgimento di progetti di ricerca congiunti in settori di cooperazione specifici individuati dalle Parti;
- ritenuto di dover a tal fine procedere alla stipula di un Accordo di collaborazione scientifica finalizzato ad aumentare l'efficienza dei programmi di ricerca e sviluppo condotti dalle Parti;
- **considerato che l'approvazione del documento non comporta in questa fase per l'Istituto oneri finanziari;**
- visto lo schema di "Accordo di Cooperazione Scientifica tra la Comisión Nacional de Energía Atómica della Repubblica Argentina e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della Repubblica Italiana", allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) E' approvato lo schema di "Accordo di Cooperazione Scientifica tra la Comisión Nacional de Energía Atómica della Repubblica Argentina e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della Repubblica Italiana", allegato alla presente deliberazione e di esso parte integrante.
- 2) Il Presidente è autorizzato a sottoscriverlo.



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

Anexo II a la Resolución de Presidencia N°

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA TRA
LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

E

I' ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), di seguito denominata "CNEA", rappresentata dal suo Presidente, Dr.ssa Norma Luisa BOERO, con sede in Avenida del Libertador 8250, (1429), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, REPUBBLICA ARGENTINA e l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, di seguito denominato "INFN", con sede in Via Enrico Fermi, 40 00044 Frascati (RM), REPUBBLICA ITALIANA, rappresentato dal suo Presidente Prof. Fernando FERRONI, nel seguito, le Parti;

Visto l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, firmato a Bologna il 3 dicembre 1997, entrato in vigore il 13 aprile 2001.

Considerato l'interesse comune di INFN e CNEA per lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica.

Considerato il desiderio comune e il reciproco interesse ad ampliare la cooperazione bilaterale.

Rilevata l'importanza di un quadro giuridico adeguato per le azioni e le attività tra le due Istituzioni,

Le Parti convengono quanto segue:

1. Definizioni

(a) Per "Accordo" si intende il presente atto, compresi gli Articoli da 1 a 14 incluso.

(b) Per "Informazione" si intende i dati scientifici e tecnici derivanti da programmi di ricerca e sviluppo condotti dall'INFN e/o dal CNEA nell'ambito di questo Accordo,



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

compresi quelli ottenuti da ciascuna Parte in modo indipendente.

(c) "Informazione riservata" o "informazione ristretta" significa informazione inclusa in relazioni o memorandum interni che abbiano distribuzione ristretta e che siano etichettati dai proprietari con la dicitura "Divulgazione non consentita" o "Solo per uso ufficiale" o con qualsiasi altra dicitura restrittiva che si ritenga appropriata.

(d) Per "Trasferimento" si intende lo scambio di informazioni da una Parte all'altra secondo le modalità descritte nel presente Accordo.

(e) Per "Scambio" si intende lo scambio reciproco di informazioni tra le Parti.

(f) Per "Mettere a disposizione" si intende il trasferimento temporaneo di personale di un laboratorio di una delle Parti ad un laboratorio dell'altra Parte per partecipare al programma di ricerca e sviluppo della Parte ospitante.

(g) Per "Progetto di Ricerca Congiunto" si intende un progetto concordato di ricerca e sviluppo con contributo di INFN e di CNEA, che si svolgerà nelle strutture dell'INFN, del CNEA o di entrambi.

(h) Per "Invenzione" si intende qualsiasi nuovo processo, nuovo strumento, nuovo dispositivo, nuove tecniche di fabbricazione, combinazione di materiali o il loro miglioramento anche se non brevettati.

i) "Dati originali" sono tutti quei dati ottenuti durante lo sviluppo delle ricerche condotte nell'ambito degli Accordi Specifici.

2. Obiettivi.

2.1 Ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Accordo, e fatte salve le disposizioni legislative italiane e argentine, INFN e CNEA cooperano entrambi nella ricerca e sviluppo attraverso programmi secondo le seguenti modalità:

- lo "Scambio di informazioni";
- la "Messa a disposizione"; e/o
- "Progetti di ricerca congiunti".

Entrambe le Parti concordano che le vigenti normative dei loro Paesi non comportano restrizioni alla commercializzazione di tecnologie che possono svilupparsi nei settori contemplati dal presente Accordo, fatte salve eventuali, future specifiche normative, a meno che essi siano definiti come risultati strategici per lo



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

Stato in questione.

2.2 L'obiettivo delle attività di cui al Comma 2.1. è quello di aumentare l'efficienza dei programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle Parti.

3. Settori di Cooperazione

I settori di cooperazione scientifica-tecnologica possono includere, tra gli altri, tutti quelli di comune interesse delle Parti, in particolare in riferimento alla fisica nucleare, subnucleare e astro-particellare fondamentale e applicata, sperimentale e teorica, e i settori di altre discipline che concorrano alla realizzazione degli strumenti necessari (e.g. computing avanzato, acceleratori) alle ricerche medesime, in particolare nel caso di progetti fortemente interdisciplinari, e altre aree concordate dalle Parti

4. Modalità di cooperazione

4.1 Scambio di Informazioni

Lo scambio di informazioni nelle aree designate di cui all'articolo 3 deve essere effettuato con uno dei seguenti mezzi o altri:

- (a) scambio di letteratura pubblicata e/o informazioni riservate;
- (b) scambio verbale di opinioni in merito alle informazioni di cui al Comma (a);
- (c) incontri organizzati con lo scopo di discutere questioni specifiche e di reciproco interesse;
- (d) visite brevi di gruppi di specialisti o singole persone in rappresentanza di una delle Parti presso le strutture dell'altra.

Per i casi menzionati nei punti b), c) e d) le Parti redigeranno appositi verbali.

4.2 Messa a Disposizione del personale

Messa a disposizione del personale di una Parte presso gli uffici o laboratori dell'altra Parte per partecipare alla ricerca e allo sviluppo di temi ben definiti, a meno che non interferiscano con lo sviluppo normale dei compiti e delle attività assegnate dalle corrispettive Istituzioni.

4.3 Progetti di ricerca congiunti

Qualora le Parti decidano di collaborare allo stesso progetto, ciascuna delle quali è responsabile di un insieme specifico di obblighi e soddisfatte le condizioni indicate



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

al Comma 5.1, la cooperazione diventerà un Progetto di ricerca comune e darà luogo ad Accordi Specifici da firmare fra le Parti

4.4 Consenso

Tutte le visite e messe a disposizione di laboratori o strutture di una delle Parti nel quadro del presente Accordo richiedono il previo consenso scritto di ciascuna Parte.

4.5 Ulteriori fondi

Entrambe le parti decidono in comune o autonomamente di intraprendere sforzi per ottenere ulteriori fondi da organizzazioni nazionali e internazionali per aumentare la probabilità di successo della collaborazione.

4.6 Lingua

La lingua più utilizzata in tutte le attività svolte nell'ambito del presente accordo è l'inglese e tutto il personale messo a disposizione presso la sede dell'altra Parte deve avere la padronanza di questa lingua.

5. Gestione dell'Accordo

5.1 I Progetti di ricerca congiunti e/o la realizzazione di un programma specifico finalizzato allo sviluppo di una delle attività di cui al comma 2.1 saranno oggetto di separati accordi sottoscritti dalle Parti coinvolte secondo gli ordinamenti di ciascuna di esse.

Gli Accordi specifici devono contenere disposizioni dettagliate per lo svolgimento dell'attività proposta, includendo almeno i seguenti elementi: gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento delle attività, le capacità tecniche, le strutture coinvolte, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, personale con accesso alle conoscenze acquisite, i diritti di proprietà intellettuale, le garanzie, gli oneri finanziari e le obbligazioni di pagamento, il risarcimento in caso di reclami da Parte di terzi, il regime dei risultati scientifici nonché la disciplina sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività concordate.

Le attività disciplinate dagli Accordi Specifici avranno inizio secondo il piano temporale di lavoro e di visite concordato tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

5.2 Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo, le Parti stabiliscono di costituire un Comitato Consultivo Bilaterale che avrà il compito di:

a) concordare le linee di attuazione della collaborazione proposte dalle Parti;



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

b) valutare i programmi di cooperazione nell'ambito dei settori previsti dall'art. 3 del presente Accordo;

c) esaminare gli accordi specifici proposti dalle Parti di cui all'art. 5.1;

d) promuovere altri temi di interesse comune diretti al conseguimento della cooperazione nella ricerca attraverso "lo scambio di informazioni", la "Messa a disposizione" e/o "Progetti di Ricerca congiunti";

e) presentare ogni anno una relazione sulle attività e una proposta di azioni per l'anno successivo.

Il Comitato è composto da UN (1) Responsabile Scientifico e da DUE (2) Rappresentanti per Parte nominati dai rispettivi Presidenti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Istituzione di appartenenza.

Il Comitato si riunirà periodicamente per esaminare la realizzazione del presente Accordo, ma non può modificare il testo. La necessità di tali riunioni e la loro frequenza, almeno semestrale, la localizzazione e scopo sono concordate in anticipo da entrambe le Parti.

6. Scambio di Informazioni Riservate

6.1 La Parte emittente identificherà e segnalerà come tale l'informazione Ristretta e la Parte ricevente rispetterà la sua natura privilegiata e non divulgherà tale informazione, adottando tutte le misure necessarie per non pregiudicarne la riservatezza, tranne nel caso in cui esista un consenso precedentemente scritto della Parte emittente.

6.2 La Parte ricevente dell'informazione Ristretta potrà divulgarla solo sulla base di una "necessità di conoscenza" che resulti consistente con i propositi e le intenzioni di questo Accordo e soggetta alle sue limitazioni, a persone che abbiano un vincolo di dipendenza con esso e che stiano lavorando direttamente nei programmi in relazione a questo Accordo.

6.3 Le informazioni confidenziali saranno utilizzate esclusivamente per i fini previsti negli Accordi Specifici o nel presente Accordo

6.4 L'informazione confidenziale sarà mantenuta tale per un periodo di VENTI (20) anni dalla data di scadenza dell'Accordo Specifico o del presente Accordo, fatto salvo quello che stabiliscono i regolamenti di ciascuna Parte per il proprio personale



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

Ciascuna Parte si impegna affinché il proprio personale di cui nel punto 6.4 si attenga alle disposizioni del presente Accordo.

6.5 Fatte salve le disposizioni menzionate, ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate nella misura in cui la comunicazione o la divulgazione risponda ad un obbligo di legge o di adempimento ad inviti, provvedimenti, sentenze di qualsiasi autorità, anche giudiziaria, di vigilanza e/o di controllo.

Gli obblighi di riservatezza non operano nei confronti delle Parti a condizione che le stesse possano dimostrare che le Informazioni Riservate, o parti delle stesse :

- erano informazioni a disposizione del pubblico prima della comunicazione o successivamente alla stessa senza che la parte abbia commesso un errore che le possa essere imputato.
- siano state ottenute legalmente da terzi.
- erano in loro possesso prima di aver firmato l'Accordo.
- sono state prodotte in modo indipendente e in buona fede da parte dei membri del loro staff che non hanno accesso a tali Informazioni Riservate, dimostrando l'indipendenza dell'Accordo alla fine di ottenerlo.

6.6 Nessuna delle disposizioni di cui sopra coinvolgerà:

- L'obbligo delle Parti di impegnarsi in contratti futuri.
- Una rinuncia alla protezione delle Informazioni Riservate, mediante un brevetto o un altro diritto di proprietà intellettuale, della Parte che le comunica.
- La cessione di qualunque diritto su tali informazioni a beneficio dell'altra Parte, per la Parte che comunichi le informazioni riservate. Il diritto di proprietà delle Informazioni Riservate appartiene alla Parte da cui provengono (a condizione che non siano violati i diritti di terzi).

Le Informazioni Riservate fornite ai sensi del presente Accordo devono essere accurate al meglio della conoscenza dalla Parte che le fornisce, anche se questa non garantisce, né è tenuta ad assicurare, l'esattezza di tali informazioni; la Parte che fornisce l'informazione non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze che l'uso di tali informazioni potrebbe causare alla Parte che le riceve o a terzi.

Non è previsto alcun corrispettivo per le informazioni che vengono trasferite ai sensi delle disposizioni di scambio di Informazioni Riservate per il suddetto Accordo.

Le Parti si adopereranno per la sicurezza e il mantenimento di tutti i dati e l'informazione scambiata, considerandosi questo obbligo in vigore finché le Parti non siano d'accordo di cancellarlo attraverso un comunicato firmato da entrambe le parti, anche dopo la data di scadenza del presente Accordo.

7. Pubblicazioni e presentazioni



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

Le pubblicazioni scritte o le presentazioni fatte dalle Parti sui risultati di progetti di ricerca congiunti che sono oggetto di un Accordo Specifico sono soggette alle condizioni descritte di seguito per la durata di ogni Accordo separato.

Tutte le pubblicazioni scritte e le presentazioni orali devono riportare il nome dei ricercatori delle Parti coinvolte nell'ottenimento dei risultati e i suoi organi di tutela; esse devono altresì essere visionate dalle Parti in conformità con le seguenti disposizioni:

I responsabili di progetto sottometteranno al Comitato Consultivo Bilaterale il testo scritto della pubblicazione o della presentazione orale per essere rivisto, almeno TRENTA (30) giorni (o entro il termine accettabile dai responsabili di progetto e definito nell'accordo separato) prima della sottomissione della pubblicazione o della presentazione orale. Se la parte che sottomette non ha ricevuto una risposta entro il tempo previsto, si considererà che può procedere alla pubblicazione o alla presentazione.

Ciascuna Parte deve tener conto delle osservazioni fornite dall'altra e si deve adoperare per risolvere le eventuali controversie prima della pubblicazione o della presentazione. In caso di disaccordo, le Parti si adopereranno per risolvere eventuali controversie attraverso discussioni informali (o qualsiasi altro mezzo informale concordato), ma in nessun caso una Parte può rifiutare ad altri la possibilità di pubblicare informazioni concrete non riservate.

Nel caso in cui una invenzione potenzialmente brevettabile sia stata identificata in un documento per la sua pubblicazione e/o presentazione, il Comitato Consultivo Bilaterale può decidere che la pubblicazione del documento sia ritardata per consentire una richiesta appropriata per un brevetto su quell'invenzione entro un termine inferiore a SEI (6) mesi dalla data di presentazione di tale documento per i commenti. Durante tale periodo o si procederà alla preparazione della domanda di brevetto oppure si deciderà di non presentarla.

Le disposizioni del presente articolo non esimono i ricercatori coinvolti dall'obbligo di effettuare una relazione annuale di attività per l'Ente da cui dipendono. Le informazioni in essa contenute sono di uso interno e non costituiscono una divulgazione come previsto dalle leggi sulla proprietà industriale.

8. Invenzioni e brevetti

I principi di cui di seguito si applicano ai risultati della ricerca e della proprietà intellettuale derivanti da progetti congiunti di ricerca svolti nel quadro di Accordi separati nell'ambito del presente Accordo.

8.1 Diritti acquisiti in precedenza



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

Ciascuna delle Parti è proprietaria delle conoscenze brevettate o non, e dei diritti di proprietà intellettuale nel campo della cooperazione che ogni Parte ha acquisito prima della firma del presente Accordo o che ciascuna ha sviluppato al di fuori di essa.

8.2 Diritti sui dati

Tutti i dati originali ed anche le ricerche effettuate nel ambito del presente Accordo, appartengono congiuntamente alle Parti. Ciascuna Parte, attraverso il suo Responsabile Scientifico, si impegna a comunicare all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti e di mettere a disposizione dell'altra i risultati di tali progetti di ricerca

8.3 Invenzioni

Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni in maniera riservata e prontamente su tutti i risultati ottenuti nel quadro di progetti di ricerca congiunti.

Invenzioni derivate da progetti di ricerca congiunti (invenzioni comuni) sono di comproprietà delle Parti secondo una quota calcolata in base al rispettivo contributo, a meno che non si decida altrimenti in un Accordo separato.

Le Parti definiscono insieme, attraverso Accordi di Comproprietà specifici; le modalità di tutela delle invenzioni congiunte, in particolare quelli dei paesi in cui i brevetti sono richiesti, la ripartizione dei costi inerenti alle procedure di domanda di brevetti nonché la Parte responsabile della protezione e valorizzazione delle invenzioni. La Parte designata richiederà all'altra Parte, al fine di ottenere il suo parere sulle domande di brevetto, informazioni sullo sviluppo della procedura e le fornirà le copie dei brevetti depositati.

9. Pagamenti e partecipazione ai costi

9.1 Per quanto riguarda gli incontri concordati e organizzati per discutere di questioni specifiche concordate, ciascuna Parte deve farsi carico delle proprie spese, salvo diversa indicazione nell'Accordo separato.

9.2 Per la messa a disposizione del personale, la Parte che mette il personale coprirà tutte le spese dei suoi dipendenti, compresi gli stipendi e le spese di viaggio, mentre la Parte ricevente darà loro l'accesso ai propri laboratori e spazi connessi ai compiti specifici e identificati nel presente Accordo e ai servizi di segreteria richiesti. La parte ricevente si fa carico, se necessario, delle spese di viaggio ufficiali sostenute dal personale messo a disposizione.

9.3 Le spese sostenute per Progetti Congiunti devono essere determinate e assegnate caso per caso negli accordi specifici di cui all'art. 5.1, con la facoltà delle



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

Parti di gestire il finanziamento di altri Enti o agenzie di cooperazione internazionale.

10. Durata dell'Accordo

10.1 Il presente Accordo entra in vigore all'atto della firma da parte di entrambe le Parti per un periodo di CINQUE (5) anni e potrà essere rinnovato prima della scadenza dello stesso con la sottoscrizione di un accordo scritto tra le Parti per periodi successivi di CINQUE (5) anni.

10.2 Il presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo dopo UN (1) anno mediante la sottoscrizione di un Addendum allo stesso, con un anticipo di TRENTA (30) giorni.

10.3 La scadenza del presente Accordo non pregiudica i diritti che aveva acquisito una delle Parti ai sensi del presente Accordo fino alla data della risoluzione della stessa, avendo deciso che le pertinenti disposizioni del presente Accordo restano in vigore per tutta la durata di ogni Accordo Specifico di cui al Comma 4.3.

10.4 Le disposizioni dei Comma 6, 7 e 8 e il presente Comma 10.4 restano in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione anticipata del presente Accordo per un periodo di CINQUE (5) anni.

11. Responsabilità Civile

11.1 Ciascuna delle Parti ha la responsabilità civile per eventuali lesioni subite dai suoi dipendenti o agenti o per perdite o danni alle loro proprietà o di quelle che hanno in custodia o di cui hanno il controllo, indipendentemente dal luogo in cui si verificano tali lesioni, perdite o danni. Essa non avvierà alcuna azione legale o reclamo nei confronti dell'altra Parte rispetto a tali lesioni, perdite o danni, a meno che il reclamo non si basi su grave negligenza o comportamento intenzionale di tale Parte.

11.2 Se un terzo subisce lesioni personali, perdita o danno alle sue proprietà a seguito di azioni di un agente o dipendente di una Parte nel corso di una visita o una messa a disposizione nella sede dell'altra Parte, il datore di lavoro è responsabile di qualsiasi reclamo per lesioni personali, perdita o danni alle proprietà provocati da terzi.

12. Controversie

Le Parti si impegnano ad agire in buona fede e compiere ogni sforzo in loro potere per risolvere direttamente qualsiasi controversia o disputa derivante da questo Accordo. Se non è possibile una soluzione amichevole, la Parte querelante deve chiedere una sentenza in un tribunale arbitrale per risolvere la vertenza in base alle



*Comisión Nacional de Energía Atómica
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

norme del diritto internazionale. A meno che le Parti non decidano diversamente in forma scritta, si applica il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni

Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI).

13. Notifiche

Qualsiasi notifica effettuata ai sensi del presente Accordo deve essere trasmessa in forma scritta e, nel caso di CNEA, al Gerente Relaciones Institucionales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Avenida del Libertador 8250, (1429), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina e, nel caso dell'INFN, al Direttore Generale, Via Enrico Fermi, 40 00044 Frascati (RM), Repubblica Italiana o presso la sede che una delle Parti notifichi all'altra in futuro. Tutte le comunicazioni così inviate saranno considerate ricevute dopo i VENTI (20) giorni dalla data del rilascio.

14. Firmatari

IN FEDE le Parti rendono operativa il presente Accordo di Cooperazione Tecnica, attraverso la firma delle autorità preposte, a partire dall'ultima data della firma riportata in basso.

Realizzato in QUATTRO (4) copie, di cui DUE (2) in Italiano e DUE (2) in spagnolo, di pari validità.

Per la CNEA
Norma Luisa BOERO
Presidente

Per l'INFN
Fernando FERRONI
Presidente